



REGOLAMENTO DEL CENTRO DI RICERCA
Centro di Ricerche Educative sulla Professionalità Insegnante

ART.1 (ISTITUZIONE)

1. È istituito presso il Dipartimento di Scienze dell'Educazione "GM. Bertin", dell'Alma Mater Studiorum Università di Bologna, da ora in seguito denominato Dipartimento di Scienze dell'Educazione, il "Centro di Ricerche Educative sulla Professionalità Insegnante (CRESPI)", di seguito denominato Centro. Il Centro viene istituito su proposta di Gabriele Azzaro, Lucia Balduzzi ed Ira Vannini, con il sostegno di Beatrice Borghi, Angela Chiantera, Emanuela Cocever, Mirella D'Ascenzo, Dina Guglielmi, Elena Luppi, Licia Masoni, Elena Pacetti, Patrizia Sandri, Rossella Sacchetti e Michela Schenetti.
2. Il Centro svolge la propria attività presso la sede del Dipartimento di Scienze dell'Educazione e, per l'esercizio delle sue attività, si avvale del Dipartimento stesso.
3. Il Centro ha durata di quindici anni accademici, rinnovabile.
4. Il Centro non ha autonomia giuridica od economica.

ART. 2 (SCOPO ISTITUTIVO)

1. Scopo principale del Centro è di promuovere e svolgere attività scientifica – di base, orientata ed applicata, collegando tra loro e promuovendo le molteplici linee di ricerca presenti all'interno del Dipartimento – sulla professionalità degli insegnanti, dal nido d'infanzia alla scuola secondaria di secondo grado.

In particolare, il Centro si propone di intervenire negli ambiti legati a:

- a) la formazione iniziale del personale educativo e docente operante nei servizi per l'infanzia e nella scuola di ogni ordine e grado;
- b) la formazione in servizio sul territorio, sostenendo azioni di formazione, ricerca e sperimentazione nelle scuole di ogni ordine e grado.

Lo scopo è quello di promuovere e sostenere:

- linee di riflessione e di orientamento relativi alle politiche socio-educative, alle politiche scolastiche, alla riflessione pedagogica e didattica;
 - azioni di formazione, ricerca e sperimentazione sulla professionalità docente, sia in campo nazionale sia in ambito internazionale.
2. L'attività di ricerca potrà essere svolta anche con la collaborazione di docenti e ricercatori universitari di altre università e personalità di alta qualificazione scientifica o professionale.
 3. Per conseguire gli scopi di cui al comma precedente e per diffondere i risultati raggiunti nelle ricerche, il Centro si propone di:
 - a) promuovere e realizzare studi e ricerche negli ambiti sopra indicati;
 - b) promuovere seminari, convegni, dibattiti, incontri di carattere nazionale e internazionale;
 - c) promuovere attività di formazione;
 - d) promuovere la pubblicazione – on line e cartacea – dei risultati delle ricerche e degli studi effettuati;
 - e) promuovere iniziative di carattere culturale di confronto sui temi di politica educativa emergenti;
 - f) promuovere la ricerca di finanziamenti per la ricerca sulla professionalità dell'insegnante e per la partecipazione a bandi di collaborazione tra i diversi membri.



**CENTRO DI RICERCA EDUCATIVA
SULLA PROFESSIONALITÀ DELL'INSEGNANTE**

4. Il Centro si propone come interlocutore culturale e scientifico per i decisori politici nel campo della professionalità dell'insegnante, in base ai risultati delle diverse ricerche condotte dai membri del Centro.
5. I membri del CRESPI si impegnano a dare visibilità al Centro nei progetti in cui sono coinvolti.

ART. 3 (ORGANI)

1. Sono organi del Centro:
 - a) il Responsabile;
 - b) il Collegio Scientifico, da ora Collegio;
 - c) il Consiglio Scientifico, da ora Consiglio;
 - d) l'Assemblea dei Membri del CRESPI, ex Comitato dei Sostenitori, da ora Assemblea.

ART. 4 (RESPONSABILE)

Il Responsabile del Centro è nominato dal Direttore del Dipartimento di Scienze dell'Educazione, su indicazione del Collegio che lo elegge a maggioranza, individuandolo al proprio interno tra i ricercatori ed i docenti afferenti al Dipartimento stesso; dura in carica tre anni accademici. Il mandato è rinnovabile per un solo ulteriore triennio.

Il Responsabile:

- a) sovrintende al funzionamento del Centro e ne coordina l'attività;
- b) è responsabile dell'attuazione delle decisioni adottate dal Collegio;
- c) convoca e presiede il Collegio e il Consiglio scientifico;
- d) redige e trasmette annualmente, ai membri del Centro e al Direttore del Dipartimento, una relazione illustrativa delle attività svolte.

ART. 5 (COLLEGIO SCIENTIFICO)

Il Collegio dura in carica tre anni ed è composto da massimo 12 membri (incluso il Responsabile), due terzi dei quali debbono essere ricercatori (a tempo indeterminato o determinato) e docenti afferenti al Dipartimento di Scienze dell'Educazione. Il Collegio viene eletto dal Consiglio Scientifico, individuando i membri al proprio interno.

1. Il Collegio individua al proprio interno un segretario con il compito di redigere il verbale delle riunioni.
2. Il Collegio verifica e accetta – o rifiuta – le domande di accesso dei nuovi membri al Consiglio Scientifico con maggioranza assoluta dei presenti.
3. Il Collegio coadiuva il Responsabile nella gestione delle attività del Centro.
4. Il Collegio propone eventuali modifiche al Regolamento del Centro.
5. Il Collegio deve essere convocato almeno una volta all'anno (vengono considerati i 12 mesi dell'anno solare); sono possibili convocazioni telematiche per questioni urgenti.

ART. 6 (CONSIGLIO SCIENTIFICO)

1. Il Consiglio scientifico è composto da docenti universitari, ricercatori universitari e ricercatori del CNR operanti nel settore educativo, da rappresentanti di Associazioni e di Enti operanti nel settore educativo. I membri del Consiglio scientifico sono nominati dal responsabile del Centro, su proposta del Collegio scientifico che ne valuta i curricula.
2. Il Consiglio scientifico ha compiti di indirizzo scientifico relativamente alle attività culturali e di ricerca del Centro.



ART. 7 (IL COMITATO DEI SOSTENITORI)

La denominazione "Assemblea dei Membri del CRESPI" sostituisce, da adesso, l'ex Comitato dei Sostenitori.

1. L'Assemblea dei Membri del CRESPI è composta da tutti coloro i quali, a differente titolo, sono interessati e condividono le finalità del Centro di Ricerca. I Membri sono accettati su delibera del Consiglio Scientifico, che ne valuta le domande di partecipazione.

ART. 8 (CANDIDATURE ALL'INGRESSO NEL CENTRO)

1. I docenti universitari (strutturati e non docenti a contratto) che desiderino entrare nel Consiglio Scientifico del Centro dovranno inviare la scheda di adesione compilata e un proprio cv che attesti specifiche esperienze di ricerca empirica e pubblicazioni riferibili ai temi della professionalità dell'insegnante. PhD, Assegnisti di ricerca, Dirigenti Scolastici, insegnanti ed educatori che desiderino collaborare alle attività del CRESPI dovranno inviare la scheda di adesione, il proprio cv e due lettere di presentazione di docenti membri del Consiglio Scientifico del CRESPI.

ART. 8 (CANDIDATURE ALL'INGRESSO NEL CENTRO)

1. I docenti universitari che desiderino entrare nel Consiglio Scientifico del Centro dovranno inviare la scheda di adesione compilata e un proprio cv che attesti specifiche esperienze di ricerca empirica e pubblicazioni riferibili ai temi della professionalità dell'insegnante. PdD e Assegnisti di ricerca che desiderino collaborare alle attività del CRESPI dovranno inviare la scheda di adesione, il proprio cv e due lettere di presentazione di docenti membri del Consiglio Scientifico del CRESPI.

ART. 9 (AMMINISTRAZIONE)

1. Il Centro non ha autonomia economica; i finanziamenti saranno gestiti dai ricercatori o dai docenti, afferenti al Dipartimento di Scienze dell'Educazione, coordinatori dei progetti ai quali i fondi in oggetto afferiranno.

ART. 10 (NORME FINALI)

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano le norme dello statuto e dei regolamenti del Dipartimento di Scienze dell'Educazione e dell'Alma Mater Studiorum Università di Bologna.